

**Causa C-912/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

13 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

4 dicembre 2019

**Convenuta e appellante:**

Agrimotion S.A.

**Ricorrente e appellata:**

ADAMA Deutschland GmbH

---

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ORDINANZA

nella causa

Agrimotion S.A., [OMISSIS] Bydgoszcz, Polonia,

convenuta e appellante,

[OMISSIS]

contro

ADAMA Deutschland GmbH, [OMISSIS] Colonia,

ricorrente e appellata,

[OMISSIS] in data 4 dicembre 2019 la ventesima Sezione Civile dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf)

ha deliberato quanto segue:

**[Or. 2]**

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 52, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti fitosanitari»):

Se un'impresa che immette in commercio nello Stato membro di importazione un prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di origine possa far valere il permesso di commercio parallelo concesso dall'autorità competente dello Stato membro di importazione ad una società terza, qualora sulle taniche in cui il prodotto fitosanitario è confezionato ed è stato immesso in commercio nello Stato membro di importazione appaia un riferimento al titolare dell'autorizzazione, nonché alla società importatrice. Ove sussistano requisiti aggiuntivi, di quali requisiti si tratti.

Motivazioni:

- 1 La ricorrente distribuisce in Germania diversi prodotti fitosanitari per i quali ha ottenuto l'autorizzazione in tale Stato. Essa distribuisce tali prodotti anche in altri Stati membri dove, in casi appropriati, vengono acquistati dalla convenuta, stabilita in Polonia, a fini di importazione e distribuzione nella Repubblica federale di Germania. Essa pubblicizza tale distribuzione su Internet in tedesco. Titolare del permesso di commercio parallelo concesso dall'autorità tedesca competente sulla base dell'identità con i prodotti fitosanitari autorizzati in Germania per la ricorrente quali prodotti di riferimento non è la convenuta, bensì la Bernbeck [Or. 3] LLP, stabilita nel Regno Unito. L'amministratore della convenuta ha comunicato al Registro di Cardiff, competente per la Bernbeck LLP, di detenere il controllo diretto o indiretto della Bernbeck LLP in misura superiore al 75%.
- 2 Prima dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, la convenuta applica una nuova etichetta alle taniche riempite con i prodotti fitosanitari. Tale etichetta riporta, tra l'altro, il nome della convenuta in qualità di distributore, una nuova denominazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, la denominazione del prodotto di riferimento nella Repubblica federale di Germania e il nome del titolare del permesso parallelo. Di seguito viene mostrato un esempio. [Or. 4]



3

4

**[Or. 5]**

- 4 La ricorrente considera non autorizzata la distribuzione di tali taniche nella Repubblica federale di Germania. La convenuta non sarebbe titolare del permesso di commercio parallelo.
- 5 La convenuta ritiene, per contro, di poter far valere il permesso di commercio parallelo concesso alla Bernbeck LLP qualora, come nella fattispecie, esso sia indicato sulle taniche. Questa sarebbe anche la posizione dell'autorità competente.
- 6 Conformemente alla domanda, il Landgericht ha emanato nei confronti della convenuta un provvedimento inibitorio, le ha ingiunto di fornire informazioni e l'ha condannata a risarcire il danno. Esso è mosso dal presupposto che la convenuta non potesse far valere il permesso di commercio parallelo concesso alla Bernbeck LLP, il quale, come risulta, infatti, dall'articolo 52, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento sui prodotti fitosanitari, avrebbe carattere individuale.
- 7 Con il suo appello la convenuta impugna tale decisione. In particolare, essa invoca il parere contrario delle autorità competenti per la Germania, nonché la prassi di altri Stati membri.

*Sulla questione pregiudiziale*

- 8 La soluzione della controversia dipende dalla questione pregiudiziale. Se la convenuta non potesse far valere il permesso di commercio parallelo concesso alla Bernbeck LLP, l'appello dovrebbe essere respinto. In base al diritto tedesco, la ricorrente, in quanto concorrente della convenuta, potrebbe chiedere di vietare giudizialmente la distribuzione dei prodotti fitosanitari nella Repubblica federale di Germania, qualora tale distribuzione non fosse autorizzata. Il divieto di tale distribuzione dipende dall'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento sui prodotti fitosanitari. Nella sentenza del 14 novembre 2019 (C-445/18, ECLI:EU:C:2019:968), la Corte di giustizia si è già espressa sull'articolo 52 del regolamento sui prodotti fitosanitari, ma non sulle questioni rilevanti nella fattispecie.

- 9 Le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento sui prodotti fitosanitari, nella misura in cui non costituiscono l'oggetto del rinvio pregiudiziale, sono soddisfatte. È pacifico che i prodotti fitosanitari sono autorizzati negli Stati membri in cui la convenuta li acquista. I prodotti fitosanitari sono anche soggetti a un'autorizzazione d'importazione parallela [Or. 6] rilasciata dall'autorità tedesca competente. Non è tuttavia chiaro quali siano le conseguenze del fatto che titolare del permesso di commercio parallelo non è la convenuta, bensì la Bernbeck LLP.
- 10 Per quanto riguarda la situazione giuridica precedente l'entrata in vigore del regolamento sui prodotti fitosanitari, nella sentenza dell'8 novembre 2007 (C-260, 261/06; ECLI:EU:C:2007:659) la Corte di giustizia ha rilevato che le norme nazionali che prevedono una procedura semplificata per l'importazione nel commercio parallelo e in base alle quali l'autorizzazione avrebbe carattere personale, non sarebbero contestabili (punti 37 e segg.). In Germania i giudici e la letteratura concludono, tra l'altro in base alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento sui prodotti fitosanitari, che tale giurisprudenza continuerebbe ad applicarsi; in particolare, detta disposizione consentirebbe infatti di concedere più permessi di commercio parallelo per lo stesso prodotto.
- 11 Ciò è tuttavia dubbio, dal momento che, in base al considerando 9, gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri dovrebbero essere ulteriormente ridotti. Stando alla prassi delle autorità competenti di diversi Stati membri (Regno Unito, Lituania), comunicata dalla convenuta, appare possibile che le imprese possano far valere il permesso di commercio parallelo concesso ad una società terza; ciò risulta dal fatto che [OMISSIS] nei documenti di autorizzazione viene operata una distinzione tra il titolare dell'autorizzazione e l'importatore. Questa possibilità viene in considerazione segnatamente qualora, come nel caso di specie, il titolare del permesso di commercio parallelo sia indicato sulle taniche e sono quindi conosciuti un interlocutore e un responsabile; pertanto, si potrebbe tenere conto dei motivi indicati nella sentenza dell'8 novembre 2007 quanto al carattere personale del permesso di commercio parallelo. Anche l'autorità competente per

la Repubblica federale di Germania, il Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit [Ufficio federale tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare], prevede tale possibilità in determinate circostanze.

- 12 Sebbene ciò sia ammissibile in linea di principio, non è ancora chiara l'esistenza di requisiti aggiuntivi in tal senso. È ipotizzabile, ad esempio, che al momento della presentazione di una domanda di permesso di commercio parallelo, tale impresa debba essere designata affinché sia conosciuta dall'autorità competente in quanto impresa effettivamente responsabile. L'autorità tedesca competente ha comunicato che la distribuzione in Germania da parte della [Or. 7] convenuta sarebbe consentita quando, come nel caso in esame, il titolare dell'autorizzazione è indicato sull'etichetta e tale titolare è il «primo distributore del prodotto in Germania»; essa sembrerebbe quindi muovere dal presupposto che solo l'ulteriore distribuzione all'interno della Germania possa quindi essere effettuata da qualsiasi impresa. La possibile esistenza di requisiti aggiuntivi può essere accertata solo a seguito di loro individuazione da parte della Corte.

[OMISSIS]